

**Sentenza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2008 —
Ashoka/UAMI (DREAM IT, DO IT!)**

(Causa T-186/07) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo DREAM IT, DO IT! — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 209/89)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ashoka (Arlington, Virginia, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Link e A. Jaeger-Lenz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 marzo 2007 (procedimento R 635/2006-1) relativa alla registrazione del marchio denominativo DREAM IT, DO IT! come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Ashoka è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 170 del 21.7.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 1° luglio 2008 —
AWWW/FEACVT**

(Causa T-211/07) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Gare d'appalto comunitarie — Rigetto di un'offerta — Criteri di selezione — Criteri di attribuzione — Obbligo di motivazione»)

(2008/C 209/90)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AWWW GmbH ArbeitsWelt-Working World (Göttingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Schreier, V. Wellens, e G. Dennis, solicitor)

Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (rappresentante: C. Callanan, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 17 aprile 2007 della FEACVT che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito di una gara d'appalto comunitaria riguardante la fornitura di servizi di informazione e analisi sulla qualità del lavoro e dell'occupazione, sulle relazioni industriali e sui processi di ristrutturazione a livello europeo.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La AWWW GmbH ArbeitsWelt-Working World è condannata alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 183 del 4.8.2007.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2008 —
Entrance Services/Parlamento**

(Causa T-333/07) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Procedure di bandi d'appalto comunitari — Riparazione e manutenzione di apparecchi automatici, serramenti e affini negli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles — Rigetto di un'offerta — Errore grave in materia professionale — Art. 93 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002»)

(2008/C 209/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Entrance Services (Vilvorde, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Delvaux e V. Bertrand)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e P. López-Carceller, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a ottenere l'annullamento della decisione del Parlamento di rigettare l'offerta presentata dalla ricorrente e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente, nell'ambito della gara d'appalto riguardante la riparazione e manutenzione di apparecchi automatici, serramenti e affini negli edifici del Parlamento a Bruxelles.

Dispositivo

1) La decisione del Parlamento europeo di rigettare l'offerta presentata dalla Entrance Services e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente, nell'ambito della gara d'appalto riguardante la riparazione e manutenzione di apparecchi automatici, serramenti e affini negli edifici del Parlamento a Bruxelles, è annullata.

2) Il Parlamento è condannato alle spese.

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
8 luglio 2008 — Fondazione Opera S. Maria della Carità
e a./Commissione**

(Cause riunite T-234/00 R, T-235/00 R e T-283/00 R)

(Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità)

(2008/C 209/92)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedenti: Fondazione Opera S. Maria della Carità (Venezia, Italia); Codess Sociale Cooperativa sociale Soc. Coop. rl e a. (Venezia, Italia) (rappresentanti: avv.ti F.G. Gaiulli e I. Giannotti); e Metropolitan Srl e Comitato «Venezia Vuole Vivere» (Venezia, Italia) (rappresentante: avv. A. Bianchini)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini e V. Di Bucci, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU L 150, pag. 50).

Dispositivo

1) La cause 234/00 R, T-235/00 R e T-283/00 R, pur restando riunite, sono separate dalle altre cause riprese nell'ordinanza del presidente del Tribunale 2 luglio 2008.

2) Le domande di provvedimenti provvisori sono respinte.

3) Le spese sono riservate.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 giugno 2008 —
Leclercq/Commissione**

(Causa T-299/06) (¹)

(«Ricorso di annullamento — Inerzia della ricorrente — Non luogo a statuire»)

(2008/C 209/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sylvie Leclercq (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e P. Costa de Oliveira, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 luglio 2006, che rifiuta, in forza del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), di accordare alla ricorrente l'accesso a taluni documenti

Dispositivo

1) Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2) La sig.ra Sylvie Leclercq è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 326 del 3.12.2006.